

STATUTO DELL'ENTE BILATERALE ARTIGIANATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita tra le organizzazioni regionali del Friuli Venezia Giulia dell'Artigianato: CONFARTIGIANATO, CNA (nelle loro strutture confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro) e le organizzazioni regionali dei sindacati dei Lavoratori: CGIL, CISL, UIL (nelle loro strutture confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro) una libera Associazione sindacale e di categoria denominata: "ENTE BILATERALE ARTIGIANATO del Friuli Venezia Giulia" o, anche per brevità, "EBIART" e di seguito denominata "Ente".

ART. 2 – SCOPO E FINALITÀ

L'EBIART è un ente senza fini di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) lo sviluppo e l'attuazione dei compiti e delle attività demandati agli Enti Bilaterali dalla legge, da accordi interconfederali e/o categoriali nazionali o territoriali, nonché la valorizzazione ed il consolidamento delle esperienze bilaterali;
- b) il sostegno e l'attuazione delle iniziative d'interesse comune promosse dai soci fondatori, nonché la promozione d'iniziative che richiedano il coinvolgimento delle parti o volte a valorizzare e consolidare le relazioni sindacali;
- c) la partecipazione alle politiche formative regionali, nazionali e comunitarie, allo sviluppo di ricerche sui fabbisogni formativi, alla progettazione e/o realizzazione di standard e di modelli formativi, nonché degli strumenti ausiliari e di supporto;
- d) l'orientamento, promozione ed eventuale realizzazione della formazione professionale e dei sistemi di qualità in azienda, nonché la promozione e realizzazione di indagini e di ricerche sul comparto artigiano;
- e) il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza, ambientali e di vita sul posto di lavoro;
- f) la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale mediante l'attivazione di prestazioni e di servizi rivolti ai lavoratori e alle imprese,
- g) lo studio e l'attivazione di ogni utile servizio o iniziativa volti a fornire e consolidare l'occupazione;
- h) il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese colpite da calamità naturali, congiunture sfavorevoli o comunque interessate da sospensioni temporanee di attività;
- i) interventi volti ad incentivare la tutela della salute, la sicurezza sul posto di lavoro, la professionalità e l'occupazione;
- j) lo sviluppo della mutualità, in armonia con gli accordi nazionali, attraverso prestazioni di previdenza, di assistenza, o di altre forme di intervento a favore dei dipendenti, dei titolari di impresa, dei soci, dei collaboratori e dei loro familiari;
- k) la realizzazione, con i mezzi e con la diffusione ritenuti più idonei (anche di tipo editoriale periodico), di attività volte a realizzare strumenti informativi, divulgativi e di supporto alle varie iniziative ed attività svolte dell'Ente;
- l) la raccolta delle risorse e la loro gestione secondo le prestazioni ed i servizi previsti.

L'attuazione dei sopra definiti scopi sarà definita nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio di Amministrazione e potrà avvenire sia mediante interventi diretti dell'Ente, con la propria struttura, che mediante affidamenti a terzi.

L'EBIART potrà partecipare ad Enti, Associazioni, Società ed organismi in genere di interesse del comparto.

L'EBIART, infine, potrà svolgere tutti i compiti ed esercitare ogni altra competenza, affini e connessi alle proprie finalità e compatibili con il presente Statuto.

ART. 3 – SEDE E DURATA

L'EBIART ha sede legale in Udine, Largo dei Cappuccini 1/c e ha durata indeterminata. Il trasferimento della sede legale non costituisce modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L'EBIART potrà istituire, con apposita regolamentazione emanata dal Consiglio di Amministrazione, strutture d'ufficio intercategoriale periferiche.

L'EBIART potrà effettuare articolazioni territoriali in conformità delle delibere dell'Assemblea, con conseguente creazione di unità territoriali decentrate, qualora si accertino le seguenti condizioni:

- a) la congruità delle adesioni e/o una adeguata presenza di piccole imprese;
- b) le compatibilità economiche e la economicità di gestione;
- c) che l'articolazione territoriale non pregiudichi l'Ente e che siano garantite le finalità del presente statuto.

ART. 5 – ASSOCIATI

Sono ASSOCIATI FONDATORI:

- le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato, Confartigianato e CNA, successivamente denominate OO.AA.;
- le Organizzazioni Regionali Sindacali dei lavoratori, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., successivamente denominate OO.SS.

Il consiglio di amministrazione potrà valutare l'ammissione di eventuali associati una volta verificata la sussistenza del requisito dell'adeguata rappresentatività territoriale, fermo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 6 – ESTINZIONE RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di associato viene a cessare nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso dell'associato da comunicare al Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 24 del c.c.;
- estinzione dell'associato;
- delibera di scioglimento dell'associazione.

ART. 7 – CONTRIBUTI E VERSAMENTI

L'EBIART per il conseguimento delle proprie finalità, utilizzerà le risorse derivanti:

- a) dalla contribuzione a carico delle imprese iscritte e dei lavoratori dipendenti derivanti da obblighi contrattuali, accordi o leggi;
- b) da eventuali contributi pubblici e privati;
- c) eventuali proventi derivati da iniziative sociali;
- d) dalla contribuzione per finalità mutualistiche;
- e) da eventuali contributi erogati dalle imprese artigiane e/o forme associate aventi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; dalle imprese che risultino iscritte ad una delle OO.AA. fondatrici e/o alle organizzazioni ad esse aderenti; dalle imprese che applicano i CCNL, stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 1, e gli accordi territoriali vigenti; dai dipendenti delle imprese di cui sopra, in vigenza di contratto di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare delle contribuzioni tenuto conto degli accordi sindacali intervenuti e di quanto previsto dai regolamenti.

L'EBIART potrà essere delegato a riscuotere in forza di precisi mandati, i versamenti, le quote associative o i contributi definiti dalle Organizzazioni Associate.

L'utilizzo delle risorse dei Fondi istituiti dalla contrattazione dovrà avvenire salvaguardandone la destinazione primaria alle finalità ed agli scopi per cui i Fondi sono stati istituiti, fatte salve le spese generali di gestione della struttura.

L'Assemblea degli Associati, in sede di approvazione del bilancio annuale, accerta gli attivi di gestione e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce la destinazione.

ART. 8 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'EBIART:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente ed il Vicepresidente;
- Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dagli Associati che sono rappresentati in assemblea da 24 (ventiquattro) componenti, in rappresentanza paritetica degli associati. I componenti sono designati in numero di 12 (dodici) dalle OO.AA. ed in numero di 12 (dodici) dalle OO.SS.

In caso di impedimento i componenti possono rilasciare delega. La delega deve essere rilasciata in forma scritta dall'Associato che ha designato il componente sostituito dal delegato.

La delega deve conferire al rappresentante il potere di votare sulle materie all'ordine del giorno e non può contenere riserve. Ogni componente non può rappresentare in assemblea più di due componenti. All'assemblea partecipano con diritto di intervento nella discussione e con diritto di voto i componenti di cui al precedente comma.

I nominativi dei componenti verranno comunicati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della convocata assemblea, con lettera delle OO.AA. contenente le generalità dei suoi componenti e con lettera delle OO.SS. contenente le generalità dei suoi componenti.

Possono altresì partecipare con diritto di intervento nella discussione il Direttore ed i Revisori.

Ciascun componente, anche munito di delega scritta di cui ai precedenti commi, deve esercitare i voti ad esso spettanti nello stesso modo, non essendo ammessa l'espressione di voti disgiunti, parziali, divergenti e contraddittori tra i vari componenti e/o rappresentanti degli Associati.

Ogni Associato può revocare l'incarico ai propri rappresentanti designati nell'Assemblea in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, designando contemporaneamente i sostituti. Ogni componente dell'Assemblea ha domicilio presso l'Associato che lo ha espresso.

Nel caso in cui un componente cessi dalla carica prima della scadenza per qualsiasi causa, compresa la revoca del mandato espressa dalla parte che lo ha nominato, può essere sostituito da altro componente designato dallo stesso Associato.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove, dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione, o quando almeno un sesto dei componenti l'Assemblea ne faccia motivata richiesta al Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione, affisso all'Albo sociale presso la Sede, nonché mediante raccomandata o PEC inviati ai componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione. In caso di comprovata urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto secondo le circostanze, ma comunque con almeno 7 (sette) giorni di preavviso. L'avviso dovrà contenere anche la data della seconda convocazione, che non potrà avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è comunque valida se totalitaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera:

- a) sul bilancio dell'esercizio sociale;
- b) sulla relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'attività svolta dall'Ente;
- c) sulla partecipazione ad Enti, Associazioni, Società ed organismi in genere di interesse del comparto;
- d) sull'ammissione o sull'esclusione degli Associati previo parere del Consiglio di Amministrazione;
- e) sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore o del Collegio dei

Revisori dei Conti;

f) sulle indennità o rimborsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di revisione;

g) sulla destinazione degli attivi di gestione;

h) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche del presente Statuto;

b) sullo scioglimento dell'EBIART.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore.

Le assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dall'Assemblea. Il verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Per la validità delle assemblee, sia in parte ordinaria che straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno 17 (diciassette) componenti l'Assemblea, dei quali almeno 7 (sette) per ognuna delle due parti OO.SS. e OO.AA. e le deliberazioni sono valide se approvate da più dei 1/2 (metà) dei presenti in parte ordinaria e 3/4 (tre quarti) dei presenti in parte straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 21, terzo comma, c.c. in tema di scioglimento dell'Associazione.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 6 (sei) componenti designati pariteticamente su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS. e ratificati dall'Assemblea.

Essi durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui un componente eletto cessi, per qualsiasi causa, dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito, per il periodo residuo del mandato, con un altro componente nominato dall'Assemblea su designazione della Organizzazione che aveva designato il Consigliere da sostituire.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'assunzione del personale, ne stabilisce le funzioni ed il relativo trattamento. Inoltre, il Consiglio potrà avvalersi anche di consulenze continuative esterne.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, è titolato a conferire specifiche deleghe ai suoi componenti.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione dell'Ente, salvo quelli esplicitamente riservati all'Assemblea, nonché l'esame dei ricorsi relativi alla ammissione ed alla esclusione degli Associati.

ART. 12 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, sentito il Vicepresidente, mediante

raccomandata, email o PEC indirizzata ai componenti presso il domicilio/indirizzo di posta elettronica da ciascuno indicato, contenente luogo, data ed ordine del giorno e spedito salvo casi d'urgenza, almeno 6 (sei) giorni prima della riunione. Esso deve inoltre essere convocato quando il Vicepresidente, un terzo dei componenti o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore ne facciano richiesta al Presidente con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, al Vicepresidente, e in mancanza di entrambi, da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto con l'esclusione delle deliberazioni inerenti:

- l'assunzione di dirigenti o quadri intermedi nonché l'attribuzione delle rispettive qualifiche e ruoli;
- iniziative ed attività previste dall'art. 2 comma b;
- la proposta di creazione di articolazioni territoriali;

per le quali occorrerà anche l'assenza di voti contrari; l'astensione non costituisce voto contrario.

Ai lavori del Consiglio di Amministrazione possono partecipare in qualità di invitati, esperti e/o consulenti.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti o il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 13 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente su designazione delle OO.AA. ed il Vicepresidente su designazione delle OO.SS. sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e congiuntamente rappresentato la pariteticità dell'Ente. Al Presidente, ed in caso di suo impedimento o assenza al Vicepresidente, spetta:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) svolgere tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- e) impartire le opportune disposizioni al personale dipendente.

In caso di urgenza il Presidente ed il Vicepresidente, di comune accordo, possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio.

ART. 14 – COMITATI DI GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire specifici Comitati per la gestione dei Fondi e delle materie previste dalla contrattazione collettiva o dal presente Statuto.

Le competenze, le modalità di coordinamento e di funzionamento dei Comitati sono definite da regolamenti emanati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e del Consiglio di Amministrazione dovranno risultare da apposita verbalizzazione.

ART. 16 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'EBIART è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'ente e dalle somme versate dai Soci;
- b) dal fondo di dotazione e da speciali riserve;
- c) da somme per qualsiasi titolo, dovessero essere introiettate dall'Ente.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, non facenti parte dell'Assemblea, o un Revisore Unico. Tali Organi restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

Il Presidente, come il Revisore Unico, dovranno essere iscritti all'Albo dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, controlla l'amministrazione dell'Ente, predispone la relazione e riferisce all'Assemblea.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE

In caso di scioglimento dell'EBIART o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto, con delibera dell'Assemblea straordinaria per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo della presente Associazione.

ART. 20 – REGOLAMENTI

Per l'attuazione del presente Statuto e per la disciplina degli interventi e delle attività l'Ente si doterà di appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

I criteri generali di attuazione degli interventi e delle attività previsti dall'art.2 commi b, f, h, i, j del presente Statuto saranno stabiliti con apposite delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea degli Associati. Le delibere proposte saranno inviate agli Associati Fondatori almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. È facoltà di ciascun Associato Fondatore richiedere che l'oggetto delle delibere sia trattato dalle parti sociali; tale richiesta, che sospende l'esame della delibera, sarà comunicata in forma scritta e dovrà pervenire all'Ente almeno dodici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 21 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto vengono richiamate le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

VISTO: IL PRESIDENTE